



COMUNE DI ISSOGNE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19.

L'anno DUEMILAVENTI addì CINQUE del mese di AGOSTO alle ore VENTI E TRENTA in Issogne nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti, notificati

IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DELCHOZ Battistino - Sindaco	Sindaco	X	
ANARDI Stefania - Vice Sindaco	Vice Sindaco	X	
BORETTAZ Valter - Consigliere	Consigliere	X	
PRIOD Ornella - Consigliere	Consigliere		X
BORETTAZ Stefano - Consigliere	Consigliere	X	
COSTABLOZ Stefania - Consigliere	Consigliere	X	
VUILLERMIN Julien - Consigliere	Consigliere	X	
FOY Rinaldo - Consigliere	Consigliere	X	
BORETTAZ Omar Donato - Consigliere	Consigliere	X	
MARTIGNENE Anna - Consigliere	Consigliere		X
BORETTAZ Ivo - Consigliere	Consigliere	X	
COUT Joan - Consigliere	Consigliere	X	
CASSIUS Piero - Consigliere	Consigliere		X
DUBLANC Cinzia Anna - Consigliere	Consigliere	X	
BORETTAZ Diego - Consigliere	Consigliere	X	
	Totale	12	3

I Consiglieri non presenti sono ritenuti assenti giustificati.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. **FABIO STEVENIN**.

Il Sig. **DELCHOZ Battistino** - Sindaco - assume la presidenza della riunione e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 E MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE DETERMINATA DALLA PANDEMIA COVID-19.

Deliberazione n. 18 del 05/08/2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:

- lo Statuto, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2001, da ultimo modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/12/2015;
- il Bilancio di Previsione Pluriennale e il D.U.P. per il triennio 2020/2022, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 26/02/2020 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 26/02/2020, ad oggetto: "Assegnazione delle quote di bilancio ai responsabili di spesa triennio 2020/2022";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 26/06/2020, con la quale è stato approvato il rendiconto per l'esercizio 2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 15/05/2020, ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione e della performance triennio 2020/2022" e successive integrazioni;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 7 del 20/06/2017, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Organizzazione Generale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 8 del 20/06/2017, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Polizia Locale", il Segretario Comunale;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 9 del 20/06/2017, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Gestione finanziaria e contabile" il Sig. Antonino TUMINI;
- il Decreto del Sindaco del Comune di Issogne (Ente Capofila) n. 10 del 20/06/2017, con il quale è stato confermato, quale responsabile dell'Ufficio Unico Associato tra i Comuni di Arnad e Issogne, denominato "Ufficio Tecnico" la Sig.ra Piera LONGIS;

VISTI:

- l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 683 L. 147/2013, relativo alla Tassa rifiuti (TARI), il quale prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 296/2006, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

RILEVATO che il comma 3bis aggiunto all'art. 106 dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, proroga al 30 settembre il termine per la approvazione del bilancio di previsione 2020 degli Enti Locali;

DATO ATTO che l'art. 138 del D.L. 34 del 19/05/2020 ha previsto l'allineamento dei termini per l'approvazione delle tariffe e della aliquote TARI e IMU e l'approvazione dei relativi regolamenti con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, prevedendo la possibilità di approvare per l'anno 2020 le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 "Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTO l'art. 1, comma 527 L. 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n. 303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n. 443/2019/R/RIF, di Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021;

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modifiche e integrazioni - l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art. 57bis, comma 2 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, un nuovo comma 683bis della L. 147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»;*

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo nazionale una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione

dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo nazionale ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, avente ad oggetto «*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*» (cd. «Decreto Cura-Italia»), il cui art. 107, comma 5 ha previsto che, in deroga ai termini di approvazione del bilancio (nel frattempo prorogati al 30 settembre 2020 dall'art. 106, comma 3bis D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020 n. 77), «*i Comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*»;

VISTA altresì la delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, in cui sono state individuate alcune procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI alle categorie economiche che sono state costrette a interrompere la loro attività durante il periodo di emergenza sanitaria, fissando il principio secondo cui la TARI per le Utenze non domestiche dovrebbe essere ridotta, con riferimento alla parte variabile, in proporzione alla durata del periodo di chiusura derivante dai provvedimenti adottati dal Governo;

RITENUTO che tale delibera sia basata su presupposti che caratterizzano più la TARI corrispettiva che la TARI tributo applicata da questo Comune, per cui risulta opportuno attendere che la sua applicazione venga confermata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, considerato che - ove al Comune dovesse essere imposto di applicare un'esenzione temporanea dalla TARI per tali utenze, anche se commisurata alla parte variabile - tale decisione rischierebbe di minare il presupposto fondante dell'applicazione della TARI, legata non all'effettivo utilizzo del servizio, bensì all'utilizzo di immobili o aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti, oltre ad incidere sulla copertura complessiva del PEF 2020, salvo l'adozione di specifici provvedimenti legislativi a copertura dei minori introiti per il Comune;

EVIDENZIATO che la deliberazione n. 158/2020 di ARERA risulta essere stata impugnata avanti al T.A.R., a seguito dell'iniziativa proposta da ANUTEL, a fronte delle problematiche generate dalla sua applicazione con riferimento alla TARI 2020;

CONSIDERATO che la situazione che si è venuta a creare a seguito dei molteplici provvedimenti adottati da parte del Governo nazionale e da parte di ARERA rende estremamente complessa la definizione delle modalità applicative della TARI 2020;

RITENUTO che, in tale complicato contesto normativo e amministrativo, risulti quindi opportuno:

- ✓ per quanto riguarda l'approvazione del PEF TARI e delle tariffe TARI 2020, rinviare la loro approvazione, a fronte della disposizione dettata dall'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, il quale prevede che, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 L. 147/2013, i Comuni potranno approvare il PEF e le tariffe TARI 2020 entro il 31 dicembre 2020, ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;
- ✓ per quanto riguarda la riscossione degli acconti TARI 2020, dare indicazione all'Ufficio Tributi di avvalersi delle tariffe della TARI 2019, senza necessità di una loro preventiva e formale conferma, alla luce di quanto disposto dal sopra richiamato art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
- ✓ per quanto riguarda l'introduzione di misure di sostegno economico a favore delle utenze che siano assoggettate al pagamento della TARI in relazione al periodo di emergenza sanitaria, l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto dalle

medesime, in considerazione del fatto che i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, così come le esenzioni, anche parziali e per un periodo temporale determinato, devono essere applicate in modo rigoroso e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica;

RITENUTO opportuno attribuire delle agevolazioni alle utenze domestiche e non domestiche, dando atto che le medesime verranno coperte con fondi comunali e che le medesime saranno superiori a quelle previste da ARERA con deliberazione 158/2020;

CONSIDERATO che il contributo che verrà erogato dal Comune, essendo finalizzato obbligatoriamente alla compensazione di una parte della TARI dovuta dal singolo contribuente per l'anno 2020, non assume rilevanza ai fini fiscali, non essendo costituito da una dazione di denaro utilizzabile direttamente da parte del destinatario, per cui lo stesso non dovrà essere assoggettato ad imposizione ai fini IRPEF/IRES, né a preventiva ritenuta d'acconto;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2018;

EVIDENZIATO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 8 marzo 2019 sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione il Segretario Comunale ha espresso parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art. 49 bis della l.r. 07.12.1998, n. 54 e successive modificazioni;

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI DARE ATTO che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe TARI 2020, questo Comune, visto l'art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, che ha introdotto la possibilità di approvare il PEF e le conseguenti tariffe TARI entro il 31 dicembre 2020, non può che confermare per l'anno in corso l'applicabilità delle tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione degli acconti TARI 2020;
3. DI RINVIARE di conseguenza l'approvazione del PEF TARI e delle tariffe TARI 2020, a fronte della disposizione dettata dallo stesso art. 107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27, il quale prevede che, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683 L. 147/2013, i Comuni potranno approvare il PEF e le tariffe TARI 2020 entro il 31 dicembre 2020, ripartendo l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 in tre anni, a decorrere dal 2021;
4. DI DARE ATTO, per quanto riguarda la riscossione degli acconti TARI 2020, che l'Ufficio Tributi potrà avvalersi delle tariffe TARI 2019, senza necessità di una loro preventiva e formale conferma, alla luce di quanto disposto dall'art. 13, comma 15ter D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;
5. DI STABILIRE che la TARI per l'anno 2020 dovrà essere versata in 2 rate, nei mesi di novembre 2020 e febbraio 2021, con scadenza rispettivamente il 15 novembre 2020 e il 15 febbraio 2021;

6. DI DARE ATTO dell'opportunità che l'agevolazione ai fini TARI in relazione alle utenze assoggettate al pagamento della TARI in relazione al periodo di emergenza sanitaria venga introdotta mediante l'istituzione e l'erogazione di un contributo compensativo a ristoro di quanto dovuto a titolo di TARI, in considerazione del fatto che i tributi (ed in particolare quelli comunali, basati su una componente immobiliare oggettiva) risultano non rinunciabili da parte dell'Ente impositore, quantificati per ciascuna utenza nell'avviso di pagamento;
7. DI STABILIRE le seguenti agevolazioni:
 - alle utenze non domestiche, tenuto conto dell'obbligo di chiusura e delle difficoltà economiche ed operative determinate dall'emergenza sanitaria, verrà erogato un contributo compensativo commisurato al 30 per cento della TARI complessiva dovuta per l'anno 2020, comprensiva sia di quota fissa che di quota variabile;
 - alle utenze domestiche, tenuto in ogni caso conto delle difficoltà economiche generate anche alle famiglie dall'emergenza sanitaria, verrà erogato un contributo compensativo commisurato al 10 per cento della TARI complessiva dovuta per l'anno 2020, comprensiva sia di quota fissa che di quota variabile;
8. DI DARE ATTO che il contributo che verrà erogato dal Comune, essendo finalizzato obbligatoriamente alla compensazione di una parte della TARI dovuta dal singolo contribuente per l'anno 2020, non assume rilevanza ai fini fiscali, non essendo costituito da una dazione di denaro utilizzabile direttamente da parte del destinatario, per cui lo stesso non dovrà essere assoggettato ad imposizione ai fini IRPEF/IRES, né a preventiva ritenuta d'acconto;
9. DI DISPORRE l'invio telematico della presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Del che si è redatto il presente verbale che, viene così sottoscritto. (firmato sull'originale)

IL PRESIDENTE
F.to DELCHOZ Battistino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FABIO STEVENIN

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la copia della presente deliberazione verrà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 07/08/2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22/08/2020, ai sensi dell'art. 52bis della L.R. 07/12/1998 N° 54 così come modificata dall'art. 7 della L.R. 21/02/2003 N° 3.

Issogne li 07/08/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FABIO STEVENIN

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Issogne, 07/08/2020

Il Segretario Comunale
FABIO STEVENIN

COPIA PER:

SECRETARIO _____

SINDACO _____

ANAGRAFE _____

UFF. RAGIONERIA _____

UFF. TECNICO _____

UFF. TRIBUTI _____

UFF. VIGILI _____
